CAMERA DEI DEPUTATI N. 1878

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PENAZZATO, STORCHI, REPOSSI, BERSANI, BUTTÈ, CIBOTTO, RAPELLI

Annunziata il 17 novembre 1955

Assegni familiari agli apprendisti capi famiglia e assistenza malattia ai familiari a carico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 19 gennaio 1955, n. 25, sulla « disciplina dell'apprendistato » dà una definizione del rapporto di apprendistato, che pone in evidenza i suoi caratteri distintivi, qualificandolo *uno speciale rapporto di lavoro*. È la stessa « specialità » di questo rapporto che ha richiesto l'emanazione di norme particolari, le quali hanno soprattutto lo scopo di incoraggiare ogni attività diretta alla formazione professionale dei giovani e prevedono un'idonea tutela per quanto riguarda la loro assunzione, la durata dell'apprendistato e l'orario di lavoro, la formazione professionale, nonché le norme previdenziali cui essi sono obbligatoriamente soggetti.

Tra l'altro, la legge n. 25 dispone che, per quanto all'apprendista spetti una retribuzione per il suo lavoro (articoli 11, 13 e 22), vengano corrisposti per tutta la durata del rapporto di apprendistato gli assegni familiari ai lavoratori, che rivestano la qualifica di capo famiglia nei confronti degli apprendisti (articolo 15). Con tale norma, come già ha rilevato il Ministero del lavoro in una sua recente circolare (circolare n. 7528 del 15 marzo 1955), viene pertanto stabilita una *eccezione* al divieto di corrispondere gli assegni stessi per i figli o equiparati, previsto dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, qualora questi svolgano attività comunque retribuita. *Disposizione eccezionale* questa, che da un lato trova riscontro nelle condizioni familiari in cui trovasi l'apprendista e nella sua limitata retribuzione (per cui è da presumersi che egli, malgrado l'iniziata attività lavorativa, sia, di fatto, ancora a carico del capo famiglia) e, dall'altra e principalmente, tende a favorire la regolare osservanza del rapporto stesso, scoraggiando la tendenza a forme di lavoro talvolta più vantaggiose ma irregolari, in contrasto con la primaria esigenza di addestramento e preparazione professionale dell'apprendista.

Questa eccezionale concessione non può peraltro condurre a ignorare nel fatto e a disconoscere in diritto un'altra situazione, quella cioè nella quale l'apprendista sia e deva considerarsi capo-famiglia.

Situazione che può ritenersi senz'altro non generale, ma tutt'altro che infrequente.

Il caso di un apprendista capo famiglia discopre, nella massima parte dei casi, situazioni che si intuiscono veramente pietose, anche senza l'ausilio di esemplificazioni. Basta pensare alle condizioni del nucleo familiare allorché per morte, invalidità, abbandono del genitore o del fratello di maggiore età,

il giovane deve assumere il ruolo di capo famiglia e provvedere al mantenimento della madre o dei fratelli più piccoli.

Si deve inoltre considerare l'ipotesi – tenuto conto che il rapporto di apprendistato si può iniziare fino al 20 anno di età e che esso può protrarsi, anche cumulando i periodi di apprendistato presso più datori di lavoro, per 5 anni – di giovani che, pur conservando la qualifica di apprendisti, siano coniugati e abbiano prole a carico.

Ora è noto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non avendo la legge n. 25 espressamente previsto il caso in oggetto, non riconosce all'apprendista capo-famiglia gli assegni familiari per le persone a carico, adducendo che egli sia considerato, per presunzione di legge, a carico di un capo famiglia come i minori che non svolgono attività retribuite e ritenendo che tale presunzione non consenta di riconoscere la situazione di fatto di un apprendista effettivamente capo-famiglia; aggiungendo inoltre che l'articolo 21 della citata legge non prevede l'erogazione degli assegni familiari e che non è previsto alcun contributo all'Istituto per tale titolo.

Una tale situazione, che porrebbe gli apprendisti capi famiglia in una posizione di estremo disagio, richiede un urgente chiarimento, perché negare gli assegni familiari agli apprendisti capo-famiglia significa introdurre una stortura nel nostro sistema previdenziale ed assistenziale, in quanto l'erogazione di questi assegni è proprio stabilita dalla legge a favore dei lavoratori che in conseguenza dei carichi familiari maggiormente risentano della inadeguatezza retributiva. Aggiungasi che, prima dell'entrata in vigore della citata legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sempreché venisse comprovato che l'apprendista doveva considerarsi capo-famiglia, corrispondeva allo stesso gli assegni di cui trattasi.

Evidentemente non si può ora compiere un passo all'indietro, che non solo provocherebbe gravose situazioni di disagio, ma avrebbe un riflesso psicologico negativo, anche ai fini della più spontanea adesione ed applicazione della nuova disciplina.

Per gli accennati motivi, con la presente proposta di legge, che viene sottoposta alla vostra approvazione, viene data esplicita soluzione al problema e viene altresì determinato il contributo dovuto all'I. N. P. S. per l'erogazione degli assegni familiari agli apprendisti capo-famiglia, da costituirsi con una quota del contributo per l'assicurazione tubercolosi, la cui gestione, notoriamente, ha margini sufficienti (articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25).

La detta quota contributiva può essere mantenuta in limiti molto modesti, perché il numero degli apprendisti capo-famiglia è da ritenersi limitato, e quindi costituente entità non rilevante agli effetti degli oneri prevedibili per l'erogazione degli assegni familiari.

Il riconoscimento della qualifica di capo-famiglia all'apprendista, che rientri nelle condizioni previste dalle norme citate, comporta altresì il riconoscimento dell'assicurazione contro le malattie e contro la tubercolosi, di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 21, per i familiari a carico.

In tal senso va integrato l'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

In via provvisoria, e tenendo conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 22, si ritiene che non sia necessario modificare la misura dei contributi, o la ripartizione di essi, salvo per quanto riguarda l'attribuzione della quota di lire 6 per gli assegni familiari; siamo infatti in presenza di un fenomeno, per quanto meritevole di rilievo e di equa regolamentazione, che prevedibilmente non avrà grande estensione; comunque a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 22, si potranno introdurre le opportune modifiche nella misura dei contributi e nella loro ripartizione, quando l'esperienza abbia offerto dati più sicuri e indiscussi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 36, è modificato come segue:

« Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto ».

ART. 2.

L'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 36, è modificato come segue:

« Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

1°) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2°) assistenza specialistica ambulatoriale;

3°) assistenza farmaceutica;

4°) assistenza ospedaliera;

5°) assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

1°) le prestazioni concernenti la cura;

2°) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;

3°) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati ».

ART. 3.

L'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 36, è modificato come segue:

« Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;

e) per assegni familiari, lire 6.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, lettera *b*), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.